

contributo  
unificato  
OK TRIBUTI



**ORIGINALE**

25409/2013

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Incidente  
stradale -  
Nuove voci  
di danno

R.G.N. 30944/2007

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ANTONIO SEGRETO - Presidente -
- Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
- Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

Cron. 25409  
Rep. 4250  
Ud. 27/09/2013  
PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 30944-2007 proposto da:

**GB**

**AB**, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio  
dell'avvocato GIGLI GIUSEPPE, che li rappresenta e  
difende giusta delega in atti;

- **ricorrenti** -

2013

1755

**contro**

**F** S.P.A. già

**S** S.P.A. in persona del

procuratore Dott. **IC**, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44,  
presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA  
ANTONIETTA, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato DEL BORRELLO ANGELO giusta delega in  
atti;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

GC

;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 263/2007 della CORTE D'APPELLO  
di MILANO, depositata il 01/02/2007, R.G.N.  
20097/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 27/09/2013 dal Consigliere Dott.  
RAFFAELLA LANZILLO;

udito l'Avvocato GIUSEPPE GIGLI;

udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il  
rigetto del ricorso;



**Svolgimento del processo**

GB , EB e AB -  
rispettivamente, madre, padre e fratello di MB ,  
deceduta nell'incidente stradale verificatosi il 30 gennaio  
2000 sull'autostrada Milano/ Bergamo, mentre era trasportata  
sull'automobile condotta da GC - hanno convenuto  
davanti al Tribunale di Milano il GC e la sua  
assicuratrice, s.p.a. F , chiedendo il risarcimento  
dei danni patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in £  
1.771.967.897, ivi inclusa la somma di £ 1.172.798.392 a titolo  
di danno patrimoniale subito dagli eredi per la perdita degli  
introiti che la vittima - titolare del 49% dell'impresa  
familiare - avrebbe destinato alla famiglia.

Alla prima udienza del 5.7.2001, in assenza dei convenuti, non  
costituitisi per un disguido di cancelleria, è stata fissata  
udienza ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. e, con memoria  
27.9.2001, la GB - titolare del rimanente 51%  
dell'impresa familiare a suo tempo gestita con la figlia - ha  
chiesto che le fosse personalmente attribuita in risarcimento  
l'ulteriore somma di £ 1.071.303.893, a compenso dei maggiori  
introiti che essa la GB avrebbe potuto percepire quale  
socia dell'impresa, se la figlia avesse proseguito la sua  
attività.

I convenuti, rimessi in termini con apposito provvedimento  
giudiziale, si sono costituiti, resistendo alle domande ed

eccependo l'inammissibilità della domanda personale della GB , perché tardiva.

Esperita l'istruttoria, con sentenza n. 6249/2004 il Tribunale ha dichiarato la responsabilità esclusiva dei convenuti nella causazione del sinistro e, respinta l'eccezione di tardività della domanda ulteriore, li ha condannati al pagamento di complessivi € 535.060,00 in favore di GB ed € 210.250,00 in favore di AB ; entrambi anche nella qualità di eredi di EB , deceduto nelle more del giudizio.

Il GC e la F hanno proposto appello limitatamente all'ammontare dei danni.

Con sentenza 9 gennaio-1° febbraio 2007, notificata il 10 ottobre 2007, la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria formulata dalla GB con memoria istruttoria 27.9.2001, in accoglimento della quale le era stato liquidato l'importo di € 100.000,00 oltre interessi; ha ridotto il risarcimento dei danni esistenziali ad € 150.000,00 in favore della GB e ad € 75.000 in favore del AB ; ha poi ridotto ad € 14.770,41 l'importo del danno funerario (da € 294,38, liquidati in primo grado); ha compensato per un terzo le spese di primo grado e per due terzi quelle di secondo grado, ponendo la parte rimanente a carico degli appellanti e convenuti in primo grado.

GB e AB propongono sei motivi di ricorso per cassazione.

Resiste F con controricorso.

## Motivi della decisione

1.- Con il primo ed il secondo motivo - che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi - i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 163, 3° comma n. 3 e 4, cod. proc. civ., nonché violazione degli art. 24, 2° comma, e 111, 2° comma, Cost.; 183, 5° comma, cod. proc. civ., nel capo in cui la Corte di appello ha ritenuto inammissibile perché nuova la domanda di risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale subito da GB e quantificato nella memoria 27.9.2001.

Assumono che nell'atto di citazione essi hanno chiesto il risarcimento *"di tutti i danni subiti...come in narrativa determinati...o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa"*; che fra tali danni erano esplicitamente menzionati i danni patrimoniali; che la memoria 27.9.2001 non ha fatto che quantificare i danni patrimoniali subiti dalla GB per la perdita del reddito personale, già chiesto in atto di citazione; che la giurisprudenza di questa Corte ha più volte deciso che, quando il fatto generatore di responsabilità sia unico, la deduzione in corso di causa di ulteriori voci di danno rispetto a quelle indicate con la domanda introduttiva costituisce mera modificazione della

domanda proposta, e non domanda nuova (richiama Cass. n. 12683/1991 n. 7275/1997, n. 9239/2000 ed altre).

Espongono che - essendosi i convenuti costituiti tardivamente per un errore imputabile alla Cancelleria - il Tribunale li ha rimessi in termini, fissando una nuova udienza di prima comparizione (al 4.10.2001) ed assegnando altro termine (fino al 17.11.2001) per il deposito di memorie ex art. 183 e 184 cod. proc. civ. e per repliche (12.12.2001); che essi, avendo già formulato tutte le proprie domande con l'atto di citazione e con la memoria 27.9.2001, si sono limitati a replicare con memoria 12.12.2001 alla memoria avversaria.

Rilevano che la finalità a cui rispondono le norme di cui agli art. 183 e 184 cod. civ., con il connesso sistema delle preclusioni, è quella di assicurare il contraddittorio e il diritto di difesa: esigenze che nella specie sono state integralmente soddisfatte poiché, nel momento in cui i convenuti sono stati rimessi in termini ed è stata nuovamente fissata la prima udienza, le domande degli attori erano state interamente acquisite al giudizio, essendo stata già depositata anche la memoria 27.9.2001, contenente la nuova somma richiesta dalla GB in risarcimento dei danni patrimoniali.

2.- I motivi non sono fondati.

2.1.- Con l'atto di citazione gli attori hanno chiesto la somma di £ 1.172.798.392 quale risarcimento del danno patrimoniale da essi congiuntamente subito a causa della perdita dell'apporto

della vittima all'impresa familiare, i cui redditi venivano quasi interamente destinati al mantenimento della famiglia.

Con la successiva memoria ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. la sola GB ha chiesto in risarcimento l'ulteriore somma di £ 1.071.303.893, a compenso del danno patrimoniale personalmente subito a causa dei mancati introiti che la collaborazione della figlia nell'impresa le avrebbe procurato.

Trattasi palesemente di domande diverse: *quanto ai soggetti*, perché nel primo caso i danneggiati erano tutti i parenti; nel secondo caso la sola madre, la quale fra l'altro faceva valere i danni subiti *in quanto socia* dell'impresa familiare e non *in quanto madre*; *quanto al petitum*, poiché sono diversi sia la natura dei danni fatti valere, sia la somma richiesta; *quanto alla causa petendi*, perché diversa è la ragione giuridica posta a fondamento della domanda, che investe - si ripete - la posizione dell'attrice di partecipante all'impresa.

La domanda proposta con la memoria istruttoria ha introdotto nel giudizio fatti nuovi, cioè nuovi temi di indagine e nuove ragioni di credito, la cui delibazione avrebbe richiesto apposita istruttoria.

Il fatto che le conclusioni dell'atto di citazione menzionassero genericamente il risarcimento di tutti i danni patrimoniali, e la relativa quantificazione "*nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia*", in aggiunta alle somme indicate, non è significativo, a fronte della circostanza che l'atto contiene un apposito paragrafo dedicato alla natura

e all'entità dei danni patrimoniali reclamati, paragrafo che include esclusivamente le somme che EMB aveva procurato all'impresa familiare e destinato alla famiglia, negli ultimi tre anni, e si conclude con l'affermazione che "Agli eredi di EMB deve essere risarcito l'importo di £ 1.172.798.392 a titolo di danni patrimoniali": domanda precisa e specifica, certamente suscettibile di aggiustamenti nel quantum (nella somma maggiore o minore...), in relazione alla specifica voce di danno ivi illustrata, ma non suscettibile di estensione a soggetti diversi (la sola madre in quanto socia dell'impresa), né a voci di danno diverse (perdita di introiti personali), sì da allargare la materia del contendere alla cognizione ed alla prova di fatti nuovi e diversi da quelli già dedotti in giudizio.

2.2.- La circostanza che il Tribunale abbia rimesso in termini le parti dopo il deposito della memoria degli attori, assegnando nuovi termini ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., è irrilevante.

In primo luogo la Corte di appello ha accertato che solo i convenuti, non gli attori, sono stati rimessi in termini, dovendosi ritenere intrinsecamente contraddittoria l'ordinanza 4.10.2001 (cfr. p. 10 della sentenza impugnata).

In secondo luogo, neppure l'art. 183 cod. proc. civ. consente di introdurre nel giudizio domande od eccezioni nuove.

Nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile *ratione temporis* perché in vigore fino al 1° marzo

2006, l'art. 183 disponeva al quarto comma che nella prima udienza di trattazione l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, ed entrambe le parti possono precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate (cfr. Cass. civ. S.U. 14 febbraio 2011 n. 3567, che ha precisato che, ove l'attore voglia eccepire la prescrizione del diritto azionato dal convenuto in riconvenzionale, è tenuto a proporre l'eccezione al più tardi alla prima udienza di trattazione, non potendo avvalersi delle memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., in quanto finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte. Cfr. anche Cass. civ. Sez. I, 11 marzo 2006 n. 5390, che specifica che il quarto comma dell'art. 183 cod. proc. civ. consente all'attore di proporre nella prima udienza di trattazione domande nuove e diverse rispetto a quella originariamente proposte, solo ove esse trovino giustificazione nella domanda riconvenzionale o nelle eccezioni proposte dal convenuto, da intendersi in senso proprio, non anche nelle semplici controdeduzioni volte a contestare il fondamento dell'azione).

2.2.- Quanto all'ulteriore rilievo dei ricorrenti, secondo cui essi avevano formulato tutte le loro domande alla data in cui i convenuti, rimessi in termini, si sono costituiti, sicché non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio, avendo i

convenuti acquisito piena possibilità di controdeduzioni e di difesa, l'argomento pone effettivamente un problema da non sottovalutare: cioè quello di non intralciare il corso del processo tramite adempimenti meramente formali, qualora le esigenze sostanziali a cui i suddetti adempimenti rispondono risultino pienamente rispettate e non vi sia alcuna sostanziale violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa.

Ciò anche in considerazione del principio fissato dall'art. 156 ult. comma cod. proc. civ., per cui la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Resta il fatto che nella specie non risulta - ed i ricorrenti non chiariscono - se ed in che modo i convenuti tardivamente costituitisi (non per loro colpa), siano effettivamente e formalmente venuti a conoscenza della memoria istruttoria contenente la domanda nuova.

L'atto non è stato loro notificato, quali parti all'epoca contumaci, né può ritenersi ritualmente scambiato tramite il deposito in Cancelleria, a fronte dell'inefficacia della dichiarazione di contumacia emessa nei loro confronti .

In realtà, tutta l'attività processuale svolta prima della loro costituzione tardiva è da ritenere inefficace; sicché la formulazione della domanda nuova al di fuori dell'atto di citazione - unico ritualmente notificato - nell'ambito di altro atto che non può considerarsi regolarmente scambiato e reso noto ai controinteressati, non può che essere dichiarata inammissibile.

3.- Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli art. 112, 342 e 246 cod. proc. civ. per il fatto che la Corte di appello avrebbe pronunciato sull'eccezione di inammissibilità della domanda nuova senza che l'eccezione fosse stata espressamente riproposta con l'atto di appello.

3.1.- Il motivo non è fondato.

L'eccezione è stata formulata con il primo motivo dell'atto di appello, pur se non è stata espressamente riproposta nelle conclusioni dell'atto. E comunque nel regime delle preclusioni di cui agli art. 183 e 184 cod. proc. civ., nel testo applicabile alla fattispecie, la questione circa la novità delle domande è sottratta alla disponibilità delle parti e va rilevata di ufficio dal giudice, in virtù del principio secondo cui il "*thema decidendum*" non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso ai sensi dell'art. 183, quinto comma, cit.

Ne consegue che, ove una domanda non sia stata proposta in primo grado nei termini perentori previsti dalla legge, essa deve essere dichiarata inammissibile anche in appello, a causa dell'inderogabile divieto di domande nuove di cui all'art. 345 del codice di rito (Cass. civ. Sez. 3, 24 gennaio 2012 n. 947).

4.- Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione degli art. 2043, 2056, 1223, 1226 e 2697 cod. civ., nel capo in cui la Corte di appello ha negato la somma di € 40.000,00 in favore della GB e di € 20.000,00 in favore del AB ,

somme che il Tribunale aveva loro liquidato in via equitativa, quale capitalizzazione di erogazioni che MB avrebbe prevedibilmente effettuato successivamente al 2006, dopo la sua uscita dalla famiglia di origine.

Il motivo è inammissibile, in quanto mette in questione le valutazioni in fatto della Corte di appello circa l'effettiva sussistenza del danno.

La Corte ha ritenuto sommamente improbabile ed imprevedibile che l'infortunata potesse effettuare ulteriori erogazioni in denaro, a profitto di familiari a cui già apparteneva il 51% dell'impresa familiare.

Trattasi di valutazioni di merito, non censurabili in questa sede se non sotto il profilo dei vizi di motivazione, vizi che nella specie non sono stati neppure prospettati.

5.- Con il quinto motivo, denunciando violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., i ricorrenti <sup>causentato</sup> ~~denunciano~~ omessa pronuncia sulle voci di danno richieste ~~dai ricorrenti~~ nella loro qualità di eredi del marito e padre, EB ; in particolare, con riferimento al danno morale e al danno esistenziale, che avrebbero dovuto essere liquidati al defunto e devoluti agli eredi in aggiunta alle voci di danno loro proprie, conformemente a quanto disposto nella sentenza di primo grado.

5.1.- Il motivo non è fondato.

La Corte di appello si è limitata a dichiarare inammissibile la domanda nuova, proposta con la memoria 27.9.2001, e a ridurre la liquidazione del danno esistenziale. Ma non ha

modificato la sentenza del tribunale, quanto alla titolarità dei diritti degli attori al risarcimento dei danni, diritti che includono quanto è stato loro attribuito quali eredi di

EB

6. Con il sesto motivo (erroneamente indicato come quinto, nel ricorso) i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in riferimento alla liquidazione del danno esistenziale, che la Corte di appello avrebbe immotivatamente quantificato in un settimo della somma attribuita in risarcimento dei danni morali.

6.1.- Il motivo non è fondato.

La Corte di appello si è uniformata ai principi enunciati da questa Corte, per cui il danno esistenziale non costituisce un'autonoma voce di danno risarcibile, ma costituisce un aspetto della più ampia categoria del danno non patrimoniale. Di tale danno quindi va tenuto conto, nel determinare la somma complessivamente spettante a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, a cui va apportato un congruo aumento, in misura da determinare con riguardo alle peculiarità del caso concreto (Cass. civ. S.U. 11 novembre 2008 n. 26972).

La Corte di appello ha ritenuto che, considerata l'età dei danneggiati e la composizione del nucleo familiare, la somma spettante a compensazione del danno esistenziale vada determinata in misura pari ad un settimo di quella da liquidarsi per il danno morale, così da pervenire all'importo

complessivo di € 150.000,00 in favore della madre della vittima e di € 75.000,00 in favore del fratello.

Trattasi di valutazione equitativa, non suscettibile di riesame in sede di legittimità.

7.- Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia disposto la compensazione delle spese nella misura di un terzo, quanto al giudizio di primo grado, e di due terzi, quanto al grado di appello, con errata ed incongrua motivazione: assumendo cioè che l'esorbitanza delle richieste avrebbe presumibilmente ostacolato la soluzione transattiva della vertenza.

Assumono i ricorrenti che la F, pur avendo ammesso la responsabilità del suo assicurato, non ha mai formulato alcuna offerta risarcitoria, versando un primo acconto solo nel maggio 2002, un anno e mezzo dopo l'incidente, allorché vi è stata costretta da un provvedimento del giudice di concessione di una provvisoria, provvedimento al quale aveva opposto ferma resistenza. Erroneamente, quindi, la Corte di appello ha loro imputato la mancata soluzione stragiudiziale della vertenza.

7.1.- Il motivo è inammissibile, in quanto le valutazioni dei giudici del merito circa l'opportunità o meno di disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali non sono suscettibili di riesame in sede di legittimità.

8.- Il ricorso deve essere rigettato.

9.- Considerata la natura della controversia, la drammaticità dell'evento e la gravità dei danni, nonché la difformità fra le

Alc

sentenze di merito quanto alla relativa quantificazione, che può avere creato incertezza nei ricorrenti circa la fondatezza delle proprie ragioni, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.


**P.Q.M.**

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.


Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2013


L'Estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 12 NOV 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Innocenzo BATTISTA

